

Allegato D



REGIONE PUGLIA

·a·r·t·i·
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

CONVENZIONE

Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e
della sostenibilità sociale ed ambientale- FutureInResearch

APQ Ricerca Regione Puglia (20/05/2013)

Tra

La REGIONE PUGLIA, di seguito denominata "Regione" con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 (CF 80017210727), legalmente rappresentata dalla dott.ssa Adriana Agrimi, nata il 10 ottobre 1966 in qualità di Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede del Servizio sito in Bari, Corso Sonnino n. 177

E

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, di seguito detta "ARTI", con sede in Valenzano (BA), strada provinciale per Casamassima Km. 3 - C.F. 06365770723 -, legalmente rappresentata dal Presidente dott.ssa Evelina Milella, nata il 09 luglio 1961, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

PREMESSO CHE

- l'ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. 1/2004, finalizzato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla promozione e diffusione dell'innovazione e opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
- l'ARTI attraverso le sue attività istituzionali ha consolidato una significativa esperienza in attività di valutazione ex ante, monitoraggio e valutazione ex post di attività e di programmi di ricerca;
- con la Deliberazione n. 2787 del 14 dicembre 2012 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di programma Quadro per l'attuazione degli interventi regionali in materia di Ricerca, sottoscritto in data 20 maggio 2013 dalla Regione Puglia e dai Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca e dello Sviluppo Economico, che costituiscono il "Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale";
- l'intento del Programma è, per un verso, di creare ulteriori opportunità di integrazione e completamento di quanto già realizzato, per l'altro di introdurre un nuovo approccio sperimentale

alla ricerca e innovazione, mettendo al centro i giovani talenti della ricerca, nel rispetto della parità di genere;

- nel citato APQ del maggio 2013 sono esplicitamente previste le attività riguardanti il monitoraggio e la realizzazione di servizi di tutoraggio e accompagnamento a favore dei ricercatori, anche con riferimento alla creazione di start up, da affidare all'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI);
- con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ si è provveduto alla approvazione della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2 – Oggetto e svolgimento dell'incarico

1. La Regione affida all'ARTI Puglia, che accetta, l'esecuzione delle attività di supporto tecnico del Programma, con particolare riguardo a:
 - a) concorrere alla predisposizione del bando di concorso per la presentazione di idee progettuali proposte da ricercatori;
 - b) selezionare le idee progettuali;
 - c) assicurare il monitoraggio in itinere e la valutazione ex-post dei progetti
 - d) progettare e gestire azioni di accompagnamento per i ricercatori.

Articolo 3 – Obblighi delle parti

1. L'ARTI si impegna:
 - a. a rispettare le norme riguardanti l'ammissibilità delle spese, relative a fondi nazionali e comunitari;
 - b. a rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi all'operazione (in originale o su supporti comunemente accettati a norma) e ad indicare la ubicazione della documentazione stessa;
 - c. ad esplicitare tutte le procedure connesse all'attuazione del progetto in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture;
 - d. ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione, a conservare in originale e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione finanziata, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del PO, al momento definita al 31.12.2017, o alla sua chiusura parziale, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
 - e. a rispettare le procedure di monitoraggio per verificare lo stato di attuazione delle stesse ed il conseguimento degli obiettivi predisposti;
 - f. ad applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità ed informazione del finanziamento con fondi comunitari, nonché ad utilizzare nelle azioni informative e pubblicitarie previste dal progetto una immagine coordinata secondo quanto previsto nelle indicazioni che verranno fornite dalla Regione;
 - g. a riportare nella documentazione e nei materiali di comunicazione relativi alle attività e agli interventi programmati il logo della Regione Puglia e dell'Unione Europea;
 - h. ad applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;

- i. a rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
- j. a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
- k. a garantire la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- l. a pubblicare l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente affidati, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

2. La Regione Puglia si impegna:

- a. a fornire ad Arti tutte le informazioni per lo svolgimento dell'incarico;
- b. a intraprendere tutte le azioni necessarie per una pronta e completa implementazione delle attività del Programma.

Articolo 4 – Durata

1. La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino alla data di conclusione delle attività di supporto tecnico, prevista per il 31 dicembre 2018, salvo proroga.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, l'ARTI si avvarrà del proprio personale, nonché in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti prescritti dall'art.22 della LR 15/2008.
2. L'ARTI si impegna a partecipare agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e nei quali relazionerà sullo stato d'attuazione delle attività affidate.

Articolo 6 - Comitato di Vigilanza

1. Ai fini della vigilanza sulla corretta attuazione della presente convenzione, è istituito un Comitato di Vigilanza composto, per la Regione Puglia, dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, dal Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, dal funzionario Responsabile del Procedimento e, per l'ARTI, dal Presidente o da un suo delegato.
2. In particolare, il Comitato di Vigilanza avrà il compito di valutare il corretto conseguimento delle finalità pubbliche di cui alla presente convenzione ed affidate ad ARTI.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato di Vigilanza sono assicurate dall'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione.
4. Al Comitato di Vigilanza sono affidati specificatamente i compiti di:
 - a. assicurare le funzioni di interfaccia tra le strutture tecnico-amministrative della Regione e ARTI;
 - b. effettuare la valutazione degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dell'intero processo;
 - c. proporre, in base agli aggiornamenti e alle informative periodiche sull'andamento delle attività presentate da ARTI, modifiche alla presente convenzione e/o eventuali riprogrammazioni delle attività e risorse finanziate.

Articolo 7 – Risorse finanziarie

1. Al fine di garantire la copertura complessive delle spese sostenute dall'ARTI per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 e per tutti gli impegni qui assunti, la Regione corrisponderà risorse finanziarie pari ad euro (.....).
2. La somma indicata al comma 1 include ogni eventuale imposta, onere e spese di qualsivoglia genere.
3. L'erogazione dei fondi di cui al precedente punto 1 avverrà in due soluzioni:
 - a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 50% del finanziamento complessivo, alla sottoscrizione della Convenzione;
 - b) una seconda quota pari al 40% del finanziamento complessivo a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore all'80% dell'importo della prima erogazione, documentata da ARTI, e condizionata alla verifica dei risultati parziali di progetto, documentati da ARTI e approvati dal Comitato di Vigilanza;
 - c) erogazione finale a saldo del residuo 10% alla conclusione del progetto.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di (Bari) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9 – Responsabilità verso i terzi e i dipendenti

1. L'ARTI prende atto che la Regione non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assenti nei confronti dei terzi faranno capo ad ARTI. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso quest'ultimi dall'ARTI in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dall'ARTI Puglia.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, l'ARTI si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile a lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui l'ARTI si è avvalsa per lo svolgimento dell'attività di cui alla precedente art. 2.
4. Le parti convengono espressamente che l'ARTI dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento dell'incarico la durata della presente convenzione.
5. L'ARTI si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidate.

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di ARTI in riferimento alla presente convenzione.

Articolo 11 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui l'ARTI incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'ARTI comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.
3. Nel caso di revoca l'ARTI è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, facendo salve le spese già sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente atto.
4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'ARTI, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Articolo 12 – Clausola sociale

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte dell'ARTI, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se, esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dall'ARTI e deve avere luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
3. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte della Regione Puglia allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte dell'ARTI sia stata definitivamente accertata:
 - a) dalla Regione Puglia;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
4. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
5. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con revoca parziale.
6. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

7. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
8. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero sia già provveduto all'erogazione a salo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
9. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione dei termini concessi.
10. In caso di recupero delle somme erogate per effetto della revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 13 – Risoluzione della convenzione

1. Nel caso in cui l'ARTI non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Articolo 14 – Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 15 – Trattamento dei dati

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Articolo 16 – Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

Letto, firmato e sottoscritto in Bari li, _____

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro
e l'Innovazione
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Adriana Agrimi

Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l'Innovazione

Il Presidente
Dott.ssa Evelina Milella